



COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 28 DEL 29/02/2024

Oggetto: Stato di precontenzioso relativo ad impugnazione provvedimento disciplinare - Autorizzazione alla richiesta di parere ed al conferimento di incarico di consulenza legale ad Avvocato esterno

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventinove** del mese di **febbraio** alle ore **14:35** presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Presiede l'adunanza **Ing. Adelio ANTOLINI** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente	Da remoto
ANTOLINI ADELIO	Sindaco	Si		
CRESPOLINI ANDREA	Vice Sindaco	Si		
GIOMMETTI MILA	Assessore	Si		
PAOLI SARA	Assessore	Si		
CIURLI ADRIANA	Assessore	Si		

Totale Presenti: **5**

Totale Assenti: **0**

Assume la presidenza Ing. Adelio ANTOLINI in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Susanna Turturici

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

In esito a specifico procedimento disciplinare svolto dall'UPD (costituito come da Delibera di G.C. n. 114 del 7/9/2023) è stato adottato il relativo provvedimento disciplinare protocollo riservato del 27.11.2023 notificato, a mezzo PEC, al soggetto sanzionato in pari data 27.11.2023;

Il predetto provvedimento disciplinare ha comportato lo scioglimento anticipato del rapporto di lavoro tra il Comune di Collesalvetti ed il soggetto sanzionato, trattandosi di dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato di altro Ente, ed assunto con contratto ex art. 110 co. 1 Tuel stipulato in data del 29/10/2021 presso l'Amministrazione comunale di Collesalvetti;

Il predetto provvedimento disciplinare è stato impugnato stragiudizialmente dal soggetto sanzionato il quale mediante Legali di fiducia, ha notificando tale impugnazione all'Ente in data 26.01.2024, e successivamente, reiterando la stessa impugnazione (con medesimo oggetto e medesimo contenuto) l'ha inviata nuovamente all'Ente in data

31/1/2024 ed in data 2/2/2024;

In data 22/02/2024 con Nota protocollo riservato, agli atti d'ufficio, inviata a mezzo PEC al soggetto sanzionato ed ai suoi Legali, è stato confermato il provvedimento disciplinare del 27.11.2023 e ex adverso contestato con l'impugnazione stragiudiziale notificata al Comune di Collesalveti;

Dato atto che:

a fronte della suddetta situazione di precontenzioso in essere, il Comune ha ritenuto sussistente l'opportunità di valutare compiutamente, i profili giuridici sottesi alla vicenda descritta, anche al fine dell'eventuale difesa in caso di insaturazione di giudizio dinanzi al Giudice del lavoro (come già preannunciato da controparte nell'ipotesi di mancata revoca del provvedimento disciplinare impugnato stragiudizialmente) rivolgendosi ad un professionista legale;

per quanto sopra - in considerazione del principio di autosufficienza dell'apparato burocratico, trasfuso nell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, quale principio fondamentale organizzativo al quale deve rispondere l'azione amministrativa ed in base al quale l'Ente prima di conferire incarichi a soggetti esterni è tenuto accertare preventivamente la possibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all'interno della propria organizzazione per conferire loro l'incarico occorrente - ha interpellato preventivamente l'unico Avvocato dipendente dell'Ente (Responsabile dell'Avvocatura civica) chiedendo la disponibilità del medesimo a svolgere, nel caso specifico, funzione di consulenza ed assistenza ed anche ove, occorrente, rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente;

Vista la nota protocollo riservato n. 4174 del 27/2/2024 con la quale l'Avvocato responsabile dell'Avvocatura civica ha sostanzialmente indicato di non poter assumere l'incarico specifico, pena l'ipotesi di conflitto di interessi, essendo stato, come risulta da Delibera di G.C. n.14 del 7/9/2023, membro dell'UPD che ha svolto il procedimento disciplinare poi conclusosi con l'adozione del provvedimento disciplinare ex adverso contestato.

Considerato che:

La vicenda ad oggi oggetto di impugnazione stragiudiziale ha generato notevole clamore mediatico, ed è stata oggetto di discussione anche in sede consiliare, con conseguente impatto negativo sull'attività e sull'immagine dell'Ente;

la Giunta comunale ritiene che lo stato di precontenzioso tra Il Comune di Collesalveti e il soggetto sanzionato è tale da rendere altamente probabile, in tempi brevi, un'approdo della controversia in sede giudiziale, così come peraltro preannunciato dai legali di controparte con l'impugnazione stragiudiziale del provvedimento disciplinare;

Ravvisate pertanto, a fronte dello stato di precontenzioso in essere e dell'impossibilità di avvalersi del Dipendente Avvocato, la necessità e l'urgenza di ottenere una consulenza legale finalizzata a valutare puntualmente i termini della questione, la strategia difensiva migliore per tutelare la posizione e gli interessi dell'Amministrazione comunale nel caso di impugnazione giudiziale, nonché gli eventuali rischi di soccombenza nella sede di giudizio in base a ciò che sarà oggetto di contestazione da parte del soggetto sanzionato ;

Considerato che:

la materia oggetto di controversia richiede una specializzazione elevata in diritto del lavoro nonché la conoscenza approfondita delle norme specifiche che disciplinano il rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti pubblici ed il procedimento disciplinare regolamentato dal Testo Unico del pubblico impiego;

la consulenza legale da acquisire nella fase relativa allo stato di precontenzioso sopra descritta non può essere fornita dall'avvocatura civica in ragione del potenziale conflitto di interessi in cui l'Avvocato dipendente dell'Ente anche membro dell'UPD, verrebbe a trovarsi nel caso in cui fosse chiamato a giudicare la legittimità/correttezza o meno sia del procedimento disciplinare svolto, sia del provvedimento disciplinare adottato;

Ai sensi dell'art.5 del vigente Regolamento comunale "sul Funzionamento ed i compensi dell'avvocatura civica" il suddetto impedimento legittima la Giunta a deliberare l'affidamento dell'incarico di consulenza e/o di assistenza e difesa giudiziale dell'Ente ad un Avvocato esterno, così come in via generale ammesso dall'art.7 del medesimo Regolamento per l'ipotesi di conflitto di interessi ed anche in caso di particolare specializzazione richiesta per la materia oggetto di controversia;

Preso atto che:

ai fini dell'individuazione dell'avvocato cui affidare la consulenza di cui trattasi è stata espletata una preliminare ed informale indagine mediante acquisizione dei curricula e preventivi di tre avvocati aventi tutti "specifiche e comprovate"

esperienza” nelle materie oggetto del precontenzioso in essere, in esito alla quale l’Avv. MARCO LOVO (C.F. LVOMRC68L19B950F), con studio legale in Pisa, Borgo Stretto n. 46 del Foro di Pisa, a seguito di breve colloquio di approfondimento con il Sindaco, è apparso il più idoneo ad assumere l’incarico, avendo dichiarato la propria disponibilità e fornito il relativo preventivo di spesa (sia per la fase di consulenza stragiudiziale e sia per l’eventuale fase giudiziale) ;

la documentazione inerente all’espletata indagine è conservata agli Atti della Segreteria del Sindaco;

i curricula dei tre avvocati sono risultati tutti di alta specializzazione e comprovata esperienza e competenza nella materia oggetto di contenzioso;

il preventivo di spesa trasmesso dall’Avvocato MARCO LOVO per l’attività consulenziale stragiudiziale richiesta ha indicato un importo totale pari ad . 1.155,88, al quale è da aggiungere il preventivo per l’eventuale attività di difesa in giudizio dell’Ente, quantificato dal predetto professionista in € 3.930,86 Totali

I predetti importi sia quello riferito alla fase stragiudiziale, sia quello riguardante l’attività difensiva nell’eventuale fase giudiziale risultano congrui in riferimento al DM 55/2014 recante la "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art.13 comma6 della legge 31 dicembre 2012 n.247, nonché più conveniente e vantaggioso dei preventivi presentati dagli altri due avvocati interpellati in fase di indagine di mercato;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., recante il TUEL, con particolare riferimento agli artt.191, 192 e 183;

Viste le Linee Guida ANAC n. 12 ad oggetto “Affidamento dei Servizi Legali” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 907 del 24.10.2018 ai sensi delle quali ricadono nella disciplina dell’art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il quale elenca alcune attività escluse dall’applicazione del Codice dei Contratti, i servizi legali richiesti per un’esigenza puntuale ed episodica (incarichi di Patrocinio Legale relativi ad una lite specifica e già esistente o i servizi di assistenza e consulenza, preparatori ad un’attività di difesa in un procedimento di arbitrato, conciliazione o giurisdizionale) mentre rientrano nella disciplina del Codice di cui all’art. 10 e Allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. i “Servizi Legali” forniti in modo continuativo o periodico ed è effettuato dall’Avvocato “organizzando i mezzi necessari ed assumendo il rischio economico dell’esecuzione”, come nell’ipotesi di contenzioso sterile affidato in gestione al fornitore;

Dato atto che con l’entrata in vigore del D.Lgs 36/2023 cessano di avere efficacia le Linee Guida Anac n.12 e la disciplina sull’affidamento degli incarichi legali è contenuta in un unico articolo, l’articolo 56 che tratta delle ipotesi di esclusione dall’applicazione del Codice, non più contenuta in allegati come in passato;

Richiamato, quindi il D.lgs n.36/2023, in particolare l’art. 56 che al comma 1, lett. h) che testualmente prevede: “Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici: h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2 in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31; 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri”

Richiamata inoltre la Giurisprudenza Comunitaria, in particolare la sentenza del 6 giugno 2019, resa nella causa C-264/18, della Corte di giustizia dell’Unione europea, la quale chiarisce e ribadisce che sono esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva appalti anche le consulenze legali fornite nell’ambito della preparazione o dell’eventualità di un procedimento dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno stato membro e che “*simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell’ambito di un rapporto intuitu personae tra l’avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza*”;

Visto il vigente Regolamento comunale recante la disciplina dei compensi e delle funzioni dell'avvocatura civica, che prevede, all'art. 5 le ipotesi ed i presupposti in base ai quali è possibile affidare incarichi difensivi e di rappresentanza in giudizio dell'Ente ad avvocati esterni, ed all'art. 7 la possibilità che la Giunta comunale deliberi di conferire incarichi legali all'esterno per l'assistenza, la rappresentanza e la difesa dell'Ente in giudizio, potendo tale scelta concretizzarsi nell'affidamento di mandato esclusivo;

Ritenuto che ricorrano tutti i presupposti normativi e sostanziali per poter procedere ad affidare incarico di consulenza all'Avvocato esterno sopra menzionato al fine di ottenere la necessaria assistenza stragiudiziale per la gestione della pratica di cui sopra ed a favore del quale poter eventualmente, successivamente conferire, stante la consequenzialità degli incarichi, il mandato a rappresentare e difendere il Comune di Collesalveti in giudizio, qualora controparte dovesse instaurarlo, così come già preannunciato con la Nota di impugnazione stragiudiziale notificata all'Ente il 26.01.2024.

Rilevato infine che, il rapporto *intuitu personae* che deve sussistere tra avvocato e cliente implica che, nel caso in cui il Cliente sia il Comune, questo agisca in persona del Sindaco quale Legale Rappresentante p.t. del Comune, essendo questi il soggetto legittimato a conferire il relativo mandato all'avvocato ed al quale l'avvocato deve rendere ogni informazione sullo svolgimento dell'incarico conferito;

Visto il favorevole parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.267 del 18.08.2000 dal Responsabile dell'Area 1 – Servizi Generali;

Visto il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art.49, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. dal Responsabile dell'Area n. 3 Servizi Finanziari;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di dare atto che le motivazioni espresse in premessa narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui integralmente richiamate;

Di autorizzare il Sindaco a conferire l'incarico per la consulenza precontenziosa relativa all'impugnazione del provvedimento disciplinare del 27.11.2023, con possibilità di successivo mandato per la difesa in giudizio, all'Avv. MARCO LOVO (C.F. LVOMRC68L19B950F), con studio legale in Pisa, Borgo Stretto n. 46, il quale ha espresso la propria disponibilità ad assumere sia l'attuale incarico di consulenza in fase stragiudiziale, sia l'eventuale successivo incarico giudiziale in caso di instaurazione del giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro;

il preventivo di spesa trasmesso dall'Avvocato MARCO LOVO per l'attività consulenziale stragiudiziale richiesta ha indicato un importo totale pari ad . 1.155,88, al quale è da aggiungere il preventivo per l'eventuale attività di difesa in giudizio dell'Ente, quantificato dal predetto professionista in € 3.930,86 Totali

Di dare atto che il compenso del professionista Avvocato indicato al punto 2 del presente atto deliberativo, per la fase:

- di consulenza ed assistenza stragiudiziale ammonta a totali € 1.155,88 incluso rimborso forfettario, IVA e CPA;
- (eventuale) di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente ammonta a totali € 3.930,86 incluso rimborso forfettario, IVA e CPA;

che i preventivi sopracitati rimessi dall'Avv. Marco Lovo per le due distinte fasi specificate, presentano compensi che risultano congrui in riferimento al DM 55/2014 recante la "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art.13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n.247 "e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del Bilancio Comunale al cap. 60.3;

Di dare mandato al Responsabile dell'Area 1 – Servizi Generali per l'adozione di ogni atto conseguente e necessario alla formalizzazione dell'incarico di cui trattasi ed all'assunzione del relativo impegno di spesa riguardante la fase attuale di consulenza e assistenza stragiudiziale; dando atto che il servizio legale che ne è oggetto è ricompreso tra le fattispecie escluse dall'applicazione del D.lgsn.36/2023 ess.mm.ii. ai sensi dell'art. 56 co. 1 lett. h) del medesimo Codice;

Di dare atto che ove il Comune di Collesalveti dovesse avere necessità di costituirsi e resistere in giudizio medio tempore promosso dal soggetto sanzionato, il mandato per la tutela e la difesa degli interessi dell'Ente in causa potrà

essere attribuito, direttamente, previo apposito e distinto provvedimento, allo stesso Avv. Marco Lovo, così come espressamente contemplato nei casi di complementarità e consequenzialità tra incarichi dalle Linee guida ANAC n.12, di cui alla D. n. 907 del 24/10/2018;

Di dichiarare, con espressa e separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, co.4 del D.Lgs. n.267/2000, stante l'urgenza di acquisire la consulenza e l'assistenza legale indicata in narrativa, determinata dall'elevata probabilità che a breve venga instaurato il giudizio preannunciato da controparte all'Ente con l'atto di impugnazione

Oggetto: Stato di precontenzioso relativo ad impugnazione provvedimento disciplinare - Autorizzazione alla richiesta di parere ed al conferimento di incarico di consulenza legale ad Avvocato esterno

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Collesalveti, li: 28/02/2024

Il Responsabile del servizio
F.to Maurizio LISCHI

Oggetto: Stato di precontenzioso relativo ad impugnazione provvedimento disciplinare - Autorizzazione alla richiesta di parere ed al conferimento di incarico di consulenza legale ad Avvocato esterno

RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Collesalveti, li 28/02/2024

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
f.to Alessandra Zambelli

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
f.to Ing. Adelio ANTOLINI

Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Susanna Turturici

PUBBLICAZIONE

La presente viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line al nr.439 del registro delle pubblicazioni così come disposto dal Segretario Comunale e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00.

Collesalveti, li 05/03/2024

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Susanna Turturici

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134, comma 4, D.Lgs267/2000;

Collesalveti, li 05/03/2024

Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Susanna Turturici

Viene comunicata con mail in data odierna ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs n. 267/000.

Collesalveti, li 05/03/2024

Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Susanna Turturici